

# FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Ministero dell'Istruzione e del Merito I.C."Garibaldi"**

Via G. Marconi, 46 - Tel.02/61294190

20092 CINISELLO BALSAMO (Milano)

Cod. Fisc. 94581370155 - Cod. Min. MIIC8AR001

e-mail - [miic8ar001@istruzione.it](mailto:miic8ar001@istruzione.it) pec: [miic8ar001@pec.istruzione.it](mailto:miic8ar001@pec.istruzione.it)

- Ai Docenti dell'IC
- Agli Alunni
- Ai Genitori e Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
- Al DSGA
- Al Personale ATA
- All'RSPP d'Istituto
- Alla RSU d'Istituto
- A tutto il personale che a vario titolo interagisce con gli alunni della scuola
- A tutti gli stakeholder
- Sito web
- Agli Atti

**Oggetto: Direttiva del Dirigente Scolastico - Disposizioni di servizio - Obbligo di vigilanza sugli alunni**

## PREMESSA

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le conseguenziali disposizioni organizzative, con la consapevolezza di alcune ridondanze motivate dalla delicatezza della materia in essere.

La finalità della presente comunicazione è infatti quella di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, fornendo misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

I Docenti coordinatori di classe della Secondaria di I grado leggeranno e commenteranno con gli alunni delle loro classi il contenuto della presente Direttiva. Viene lasciato ai Docenti di Primaria la scelta della modalità con cui condividere alcune e pertinenti essenziali parti della presente comunicazione.

Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto sarà a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

## QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente.

**Firmato digitalmente da DEBORAH IACOPINO ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme correlate**

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007722 - 04/09/2024 - V.4 - I

Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D. Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 dell'11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell'Amministrazione che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione Sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre, ...) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Ricordando che il “preposto” è *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”* (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, richiamato anche dalla attuale Contrattazione in vigore, richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

## 1. RESPONSABILITÀ ASCRIVIBILI AL PERSONALE SCOLASTICO

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- La **Responsabilità Civile** (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- La **Responsabilità Disciplinare** per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- La **Responsabilità Dirigenziale**;
- La **Responsabilità Amministrativa e Patrimoniale** per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- La **Responsabilità Penale** in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

La responsabilità civile si specifica in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno, o, infine, perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i Genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali).

## 2. RESPONSABILITÀ ASCRIVIBILI AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Come già in precedenza definito, dal momento che non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica, la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, deve essere operata esclusivamente dall'Istituzione Scolastica. Da qui la necessità di adottare soluzioni organizzative differenziate, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto, sempre secondo un rigore inversamente proporzionale alla età e maturazione degli alunni.

La norma demanda ai regolamenti di Istituto e alle Direttive integrative la determinazione delle "*modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima*", mentre al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1,

15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*.

Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

In conclusione, la responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense ed in ogni altro spazio utilizzato per l'attività scolastica.

### 3. LIMITI 'TOPOGRAFICI' E CRONOLOGICI DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei Genitori. L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai Genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Quindi ogni volta che l'Amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, servizi di refezione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

In particolare, per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza, di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio (Cassazione civile Sez. 1, con sentenza n. 3074 del 30/3/99).

Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli Docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolari o extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della Famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza. Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i Genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre al diritto dell'alunno all'incolumità fisica e l'esigenza degli operatori e delle amministrazioni di tutelarsi rispetto alla responsabilità, anche:

- il **diritto** dell'alunno all'autonomia;
- il **dovere-diritto** dei Genitori di esercitare la potestà.

L'esercizio della vigilanza va perciò inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

#### 4. DICHIARAZIONI DEI GENITORI "LIBERATORIE" DELLA RESPONSABILITÀ DI CUSTODIA DA PARTE DELL'ISTITUZIONE

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (Genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il Genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue".

Quindi gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i Genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n. 5424).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Pertanto, nel caso di "liberatorie" che autorizzino, ad esempio, il minore a rientrare da solo a casa, senza la presenza di un adulto accompagnatore a cui l'insegnante abbia l'obbligo di consegnarlo, è opportuno che la scuola predisponga modulistiche che chiariscano il senso della azione di delega operata dal Genitore. In particolare, se si intende negare al Genitore il diritto di far uscire il figlio da solo, si devono offrire motivazioni riguardanti lo specifico educativo della scuola e proporre una migliore valutazione del contesto. A margine, si consideri che per il configurarsi del reato di abbandono di minori è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abbandonare il minore stesso. Come tutte le questioni "di principio", tuttavia è utile trovare soluzioni condivise attraverso il coinvolgimento della Famiglia, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma opportuno.

In questa logica anche i moduli per autorizzazione ad uscite o attività extracurricolari, sono e saranno predisposti in modo da sottolineare non tanto la funzione di liberatoria, quanto quella di comune assunzione di responsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e Famiglia.

La responsabilità del Genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il Genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*, rimanendo i Genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a **prevenirne comportamenti illeciti** (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;
- di avere esercitato una **vigilanza adeguata** (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza,

quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre, tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il Genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

In tutti i casi un'indagine sulla *colpa in vigilando* dell'insegnante è decisiva e preliminare, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa *"si può porre il problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in grado di commettere l'illecito causativo del danno"*.

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, ma inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448).

In virtù di tale collegamento organico, l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale.

La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero del dipendente statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il M.I.M ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia strumentalmente connesso con l'attività dell'ufficio.

In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del M.I.M., che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti. Quindi l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio, il che esclude in radice la possibilità che i dipendenti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni (non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso), essendo unico legittimato il M.I.M. anche nel caso che tali danni siano imputabili a colpa in vigilando del personale stesso.

In effetti l'esclusione dell'azione diretta contro il Docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, potrebbe al contrario rivelarsi una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale. Infatti, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di regresso nei confronti del dipendente che sarà successivamente obbligato, in via di rivalsa, nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.

La giurisprudenza considera colpa grave *"una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente"*, mentre il fatto illecito *"è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"* (C. Conti reg. Toscana sez. giurisd. 7.6.1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3.4.1989 n. 63).

La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. Per danni provocati a terzi al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano invece applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione scolastica.

## **5. CYBERBULLISMO E CYBERSTALKING: MINORI E RESPONSABILITÀ DEI GENITORI E DELLA SCUOLA PER CULPA IN EDUCANDO E VIGILANDO**

Il termine inglese "Cyberbullying" nel 2002 venne utilizzato da Bill Belsey per indicare quelle fattispecie di violenza continua e sistematica, dalle molteplici forme quali prevaricazione e prepotenza, tra soggetti minorenni attuate

tramite la rete internet, telefonia mobile, sui social network, utilizzando strumenti elettronici quali computer, tablet, telefonini, mediante sms, mms, e-mail, chat, blog, Skype, MSN, facebook, whatsapp.

Secondo la definizione proposta nel 2006 da Peter Smith unitamente ad altri giuristi anglofoni, per cyberbullismo si intende “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”.

Una definizione tecnico-giuridica del termine cyberbullismo è desumibile nella Legge 29 maggio 2017, n. 71 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Al 2° comma dell’art. 1 si legge testualmente: “Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La recente giurisprudenza ha riconosciuto come casi di cyberbullismo anche situazioni di provocazione attraverso messaggi online, invio ripetuto di messaggi non ‘richiesti’, attacchi alla reputazione insorgenza del fenomeno dell’esclusione, che consiste nell’escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat di classe).

Senza pretesa di esaustività, si enumerano alcuni illeciti penali racchiusi nei comportamenti menzionati:

- Lesione personale (art. 582 del c.p.);
- Ingiuria (art. 594 del c.p.);
- Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Inoltre, da tenere presente l’art. 167 del Codice della privacy rubricato “Trattamento illecito di dati” che disp 1° comma: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.*

2° comma: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni”.*

La violazione delle norme Costituzionali sono ascrivibili a:

- Art. 2: sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo come la dignità della persona;
- Art. 3: principio di uguaglianza formale (1° comma) e sostanziale (2° comma);
- Art. 15: libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
- Art. 28: responsabilità degli insegnanti e dello Stato;
- Art. 30: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (culpa in educando e in vigilando);
- Art. 33: libertà di insegnamento (1° comma) ed istituzione di scuole statali (2° comma);
- Art. 34: libero accesso all’istruzione scolastica (1° comma), obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (2° comma), riconoscimento del diritto di studio (3° comma).

Come sappiamo, nel caso di un cyberbullo minorenne l'art. 2046 c.c. rubricato "Imputabilità del fatto dannoso" stabilisce che: "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa". La norma appena citata fa desumere come ne siano responsabili i genitori per *Culpa in educando*. Pertanto, i genitori risultano responsabili civilmente per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace di intendere e di volere ogni volta che non esercitano la vigilanza in modo adeguato all'età del minore nell'ottica della prevenzione o dell'impedimento dei comportamenti sbagliati.

La Cassazione più volte ha affermato la responsabilità per "culpa in educando" ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti poiché tali condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, comportano l'obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.

Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per *culpa in educando* e per *culpa in vigilando* (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito (Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

L'art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".)

La prevalente giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che la scuola dovrebbe dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche, non essendo sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose."

Se il fatto o i fatti criminosi quindi si verificano a scuola ne rispondono i docenti a cui il minore è affidato per *Culpa in vigilando* ed *educando*, nel caso non si possa dimostrare che l'insegnante non abbia mai abbandonato la classe, il laboratorio, la palestra, l'auditorium, o durante una gita scolastica non sia mai venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e non abbia potuto impedire il fatto. (art. 2048 c.c.).

## **MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE**

### **A) NORME DI CARATTERE GENERALE**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente.

Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i Docenti e i Collaboratori scolastici in servizio.

Agli alunni è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che devono sempre avvenire in modo ordinato; essi, infatti, devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.

Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che

indica che indica un pericolo esplicito. Nel caso di pericolo potenziale (es.: pavimento è bagnato), questo sarà comunque chiaramente segnalato, ma l'accesso ai locali è consentito con tutte le necessarie precauzioni.

## MISURE ORGANIZZATIVE PERSONALE DOCENTI

1. Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i Docenti si assicureranno che ciò avvenga in modo ordinato e rispettoso dei luoghi delle attività coinvolte;
2. Ai docenti è vietato mandare gli alunni in aula docenti, segreteria e nei differenti spazi della scuola per recuperare materiali, libri, fotocopie o altro. In questi casi occorrerà rivolgersi ai collaboratori o provvedere preventivamente al recupero dei materiali necessari per la lezione;
3. Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze - palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile, ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al Docente di turno.
4. In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola se non durante l'attività didattica con la stretta sorveglianza del Docente di disciplina;
5. Al fine di assicurare la sicurezza nelle aree comuni, non è consentito negli spazi di pertinenza della scuola utilizzare mezzi meccanici di locomozione (es.: auto, motocicli, monopattini, skateboard, roller board, biciclette, ecc.);
6. Agli alunni delle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima, del suono della campana, o in alternativa senza una precisa indicazione (es.: prove o necessità di evacuazione per motivi di sicurezza);
7. Gli alunni presenti nelle classi non devono mai rimanere senza sorveglianza. Qualora il Docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale Collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi, secondo le modalità già sopra definite;
8. Salvo naturalmente casi di urgenza motivati, vanno limitate ed evitate le uscite ai servizi igienici degli alunni nelle ore iniziali e finali della giornata, è necessario, inoltre, monitorare chi esce e a che ora per ovvi motivi di controllo. Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione sono consentite solo per recarsi ai servizi igienici. Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula. Sarà tuttavia cura e responsabilità del docente valutare il livello di responsabilità e di autonomia dello studente che chiede il permesso di assentarsi per utilizzare i servizi igienici. Nel caso fosse rilevato un livello di responsabilità e/o di autonomia che potesse mettere in pericolo la sicurezza dello studente stesso e/o di altri, il Docente responsabile dovrà chiedere l'intervento del personale Collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi, secondo le modalità già sopra definite;
9. È vietato espellere anche momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. Nei casi eccezionali previsti dal Regolamento vigente, l'alunno va affidato alla sorveglianza del Collaboratore scolastico presente nelle vicinanze; In caso di comportamenti di seria rilevanza disciplinare degli alunni, dopo opportuna annotazione dei fatti nei modi che il Docente riterrà, occorre avvisare il coordinatore di classe al termine dell'ora di lezione e la Dirigente;
10. L'apertura delle finestre nelle aule, fortemente raccomandata per l'aerazione durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del Docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola;
11. I Docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.
12. I Docenti devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli

- arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire la messa in sicurezza dei locali ed eventuali limiti di responsabilità dei singoli;
13. È fatto divieto di uso dei cellulari, alla luce della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto e confermate dalle disposizioni n. 5274 dell'11/07/2024. L'infrazione a questa disposizione prevede segnalazione al Dirigente Scolastico ai fini di un'eventuale sanzione disciplinare;
  14. Il Docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno;
  15. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nei plessi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni come da CCNL e il docente della prima ora attenderà l'arrivo degli alunni presso i rispettivi cortili di appartenenza e in caso di maltempo nei rispettivi atri;
  16. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta delle aule interessate al cambio di turno;
  17. Il Docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal Collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. A questo proposito si ricorda ai Docenti, interessati al cambio di turno, di effettuare l'operazione in maniera sollecita onde evitare lunghe attese nei cambi previsti;
  18. Al fine di favorire il cambio di turno tra i Docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i Docenti che entrano dopo "ora libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del Docente;
  19. Si precisa che l'intervallo/ricreazione è attività scolastica a tutti gli effetti. Ne consegue che la vigilanza sugli alunni è di competenza dei docenti individuati dall'orario personale e dei collaboratori scolastici presenti. Si sottolinea che l'intervallo/ricreazione necessita di una maggiore attenzione da parte dei Docenti per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Pertanto si devono adottare tutte le misure preventive atte a scongiurare il rischio;
  20. Durante l'intervallo/ricreazione è opportuno, per avere tutti gli alunni nel campo visivo, effettuare il momento ricreativo di tutto il gruppo classe o negli spazi esterni preposti o nelle aule verificando la presenza totale dei minori onde evitare il verificarsi di episodi NON controllati all'interno della classe stessa;
  21. Si ricorda che anche in presenza di esperti esterni l'obbligo di vigilanza ricade sui docenti a cui è affidata la classe;
  22. Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i Docenti devono:
    - a) Prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
    - b) Accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;
    - c) Sospendere l'attività per il tempo congruo a consentire agli alunni il ritorno nelle loro classi situate nel plesso centrale;
    - d) Accompagnare gli alunni nelle loro classi in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.
  23. I docenti, al termine dell'ultima ora, vigileranno affinché i locali ed il materiale didattico siano lasciati in ordine e accompagneranno la propria classe all'uscita vigilando sul deflusso ordinato curando l'affidamento dei minori esclusivamente alle persone delegate al ritiro ;
  24. Ogni docente è tenuto a prendere visione di circolari ed avvisi sul sito, sulla bacheca del registro

elettronico o in cartaceo o via mail.

#### **B) GIUSTIFICAZIONI USCITE E RITARDI**

I ritardi all'inizio delle lezioni e le uscite anticipate, compreso l'intervallo mensa, dovranno essere richieste formalmente dalla famiglia nei modi previsti (libretto o diario personale).

In caso di mancata giustificazione di assenza /ritardo l'alunno dovrà essere accolto in classe con segnalazione da parte del docente della prima ora, sul registro elettronico.

L'assenza o il ritardo dovranno essere giustificati in tempi congrui come da regolamento vigente; in caso contrario il coordinatore /docente del team provvederà ad informare l'ufficio di segreteria per l'invio della comunicazione alla famiglia.

#### **C) GESTIONE INFORTUNI DA PARTE DEI DOCENTI**

In caso di infortunio di uno studente l'insegnante incaricato della vigilanza è tenuto a prestare i primi soccorsi, direttamente o attraverso il personale addetto al Primo Soccorso e ad informare tempestivamente dell'accaduto la famiglia.

In casi stimati di particolare gravità il docente provvederà per l'eventuale richiesta di intervento del 112 come da autorizzazione presente nel FOGLIO NOTIZIE.

In tutti i casi di infortunio, anche il più banale, il Docente è tenuto ad invitare la famiglia a recarsi al Pronto Soccorso per una più precisa valutazione del danno eventuale e a far consegnare la certificazione medica rilasciata alla segreteria dell'Istituto. Sarà la famiglia, una volta appresa la dinamica dell'evento, a suo insindacabile giudizio, stabilire l'opportunità di rivolgersi al Pronto Soccorso.

Il docente presente al momento dell'infortunio, su cui grava il compito della vigilanza, è tenuto a presentare, entro 24 ore dall'evento, alla segreteria dell'Istituto, una precisa e dettagliata relazione circa le modalità dell'evento stesso, utilizzando preferibilmente il modulo di infortunio previsto al fine di poter predisporre l'inoltro della denuncia alla compagnia assicuratrice ed eventualmente all'INAIL.

In particolare, nella comunicazione, dovrà essere precisata la presenza del docente che stava prestando vigilanza, dovranno essere inoltre indicate le eventuali misure di tipo precauzionale poste in essere per prevenire il verificarsi dell'incidente.

Al fine di tutelare il personale addetto alla vigilanza, come evidenziato più sopra, è necessario effettuare comunicazione formale ANCHE degli infortuni di lieve entità che, ad una prima analisi, potrebbero essere ritenuti non particolarmente significativi.

#### **D) VIGILANZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante dell'attività didattica e sono quindi pienamente assimilate a quella scolastica, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola.

La vigilanza durante i viaggi e le visite guidate d'istruzione, per gli insegnanti con l'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e comporta la conseguente assunzione della responsabilità sia per i danni che gli alunni affidati cagionassero a se stessi, ad altri alunni, o a terzi, sia per i danni arrecati a cose.

Come a scuola, anche nelle uscite il dovere di vigilanza deve essere esercitato nella misura necessaria ed adeguata all'età e perciò al grado di maturazione degli alunni. In particolare gli studenti minorenni si presumono non ancora

idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni e nei loro confronti la vigilanza deve quindi essere opportunamente graduata, in rapporto all'età ed alle circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria assistenza.

L'attività di vigilanza in occasione delle visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, inizia con l'arrivo dei partecipanti al punto di raccolta e termina con il rientro al punto di raccolta identificato. Durante l'uscita i docenti addetti alla vigilanza dovranno definire con chiarezza non solo i tempi e modi, legati alle singole attività (es.: visite a musei, attività, ecc.) ma anche tempi e modi, connessi ai momenti liberi o legati ad attività correlate (es.: consumo del pasto, piccoli acquisti personali, ecc.). In tutti i casi l'attività di vigilanza andrà connaturata in considerazione del grado di maturità e di autonomia dei singoli studenti.

Il docente responsabile del viaggio ha il compito di acquisire un'espressa adesione scritta dei genitori a tutte le attività che verranno proposte agli studenti durante il viaggio di istruzione (compresi eventuali invitati). Tutti i partecipanti a viaggi e visite d'istruzione, regolarmente autorizzati, sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi.

La segreteria, in occasione delle visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, fornirà a tutti i docenti accompagnatori i riferimenti della Centrale Operativa della Società assicuratrice che dovrà essere contattata in caso di sinistro.

In caso di sinistro verificatosi in occasione dello svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, il Docente incaricato della vigilanza dovrà contattare tempestivamente:

1. La Centrale operativa della Società assicuratrice
2. La Segreteria dell'Istituto Scolastico
3. La famiglia del soggetto infortunato

È bene evidenziare che il mancato o tardivo contatto con la Centrale Operativa potrebbe compromettere l'eventuale risarcimento del danno.

Per una più completa trattazione, si rimanda al Regolamento d'Istituto per ora vigente.

#### **E) ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'ISTITUTO**

Nessuna persona estranea all'organico scolastico o agli studenti potrà avere accesso all'edificio scolastico se non in presenza di previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o, in sua vece, del collaboratore vicario, del responsabile di plesso (preposto) o del DSGA.

Verrà sempre compilato in ogni sua parte un registro degli accessi a cura del collaboratore scolastico in servizio all'ingresso.

#### **F) ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA**

L'accesso dell'utenza all'ufficio di segreteria è consentito da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30 salvo variazioni tempestivamente comunicate tramite sito istituzionale.

Per l'espletamento di pratiche personali i docenti possono accedere all'ufficio di segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.15.

Tutti coloro i quali abbiano necessità particolari e/o urgenti potranno accedere alla segreteria previo appuntamento.

#### **G) MISURE ORGANIZZATIVE COLLABORATORI SCOLASTICI**

1. Il personale collaborerà con i docenti nella vigilanza degli alunni. Nel caso di assenza di un docente, nell'attesa dell'arrivo di un supplente, un collaboratore scolastico vigilerà sugli alunni, così pure durante un breve allontanamento segnalato da un docente della classe;
2. La stretta vigilanza degli alunni che sostino nei locali della scuola secondaria prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni è affidata al Collaboratore preposto. In tutti gli altri casi agli alunni è vietato trattenersi nei locali

- e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni;
3. La sorveglianza dell'atrio è affidata ai Collaboratori scolastici;
  4. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale Collaboratore scolastico, per il tempo necessario allo spostamento degli insegnanti;
  5. I Collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti degli edifici loro assegnati per la vigilanza;
  6. I Collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate - anche temporanee - degli studenti;
  7. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un Collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni;
  8. In presenza di altri Collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
  9. I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei Docenti debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico;
  10. Ogni ATA è tenuto a prendere visione di circolari ed avvisi e disposizioni sul sito, sulla bacheca del registro elettronico o in cartaceo o via mail.

#### **H) MISURE ORGANIZZATIVE ALUNNI**

Gli studenti durante la permanenza all'interno dei locali scolastici nelle ore di attività diretta dell'Istituto sono sotto la sorveglianza del personale scolastico incaricato.

1. Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri alunni, dei Docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo;
2. Gli alunni sono tenuti ad avere rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché di tutti gli spazi (edifici e pertinenze) dell'Istituto che vanno mantenuti puliti ed in ordine;
3. Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno degli edifici scolastici e delle pertinenze dell'Istituto senza formale permesso del personale addetto alla vigilanza;
4. Agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, è fatto assoluto divieto di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive;
5. Agli alunni è fatto divieto di utilizzare per qualsiasi motivo il telefono cellulare negli edifici e nelle pertinenze dell'Istituto. La necessità di contatto con la famiglia durante la permanenza in Istituto dovrà essere comunicata, motivata ed eventualmente autorizzata dal Docente che in quel momento provvede alla vigilanza.

#### **I) GENITORI IN INGRESSO**

1. I Genitori sono autorizzati ad entrare nei plessi durante l'orario di lezione solo per recarsi in segreteria negli orari previsti, per appuntamenti con il dirigente o nei casi di convocazione del Docente o per gli appuntamenti di ricevimento settimanale (Scuola secondaria I grado);
2. Per motivi di sicurezza interna, ai genitori, eventualmente presenti all'interno dell'Istituto in applicazione del punto (1), al fine di non distogliere il corpo docente dal dovere di sorveglianza, non è consentito accedere alle classi durante l'orario di lezione;
3. E' fatto divieto, per ovvi motivi organizzativi legati alla vigilanza e sicurezza e per lo sviluppo

dell'autonomia degli alunni, di consegnare materiale scolastico dopo l'ingresso a scuola;

4. All'interno delle pertinenze dei plessi, non è consentito accedere con l'auto o altri mezzi di locomozione;
5. I genitori o esercenti Responsabilità genitoriale sono tenuti, nella Corresponsabilità educativa che Ci contraddistingue a prendere quotidiana visione di circolari ed avvisi e comunicazioni varie sul sito, sulla bacheca del registro elettronico o in cartaceo o via mail.

Ai soggetti in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, benessere e successo formativo.

Si confida nella consueta fittiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.

La presente Direttiva è completata (leggasi: il documento ne è parte integrante) dal contributo del Giurista Avv. Marco Calderoni, noto esperto di diritto scolastico:

*“Atteso il carattere generale della delicata questione ed avendo riguardo alle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche, si ritiene opportuno - seppur senza pretesa di essere esaustivi - cimentarsi nel tentativo di fornire una ricognizione della normativa in atto e giurisprudenziale in merito.*

*A seguito del riconoscimento della personalità giuridica ed al conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno cambiato in modo radicale le relazioni organizzative esistenti, le Istituzioni Scolastiche operano come organi dello Stato all'interno di quei confini segnati dagli artt. 3, 4 e 8 del D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dal D.M. 26/8/00, n. 234, in ordine ai quali non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica.*

*Posto il doveroso richiamo all'imprescindibile ambito di responsabilità in capo alla Scuola in ordine alla vigilanza degli alunni ad essa affidati, occorre prendere in considerazione la necessità di temperare le esigenze delle famiglie e quelle della Scuola, cui incombe comunque l'obbligo di tutelare l'integrità fisica degli alunni, sia pure in quei contesti dove i genitori lavorano entrambi per un tempo superiore a quello coincidente con l'attività scolastica, unitamente a quella di non esporre oltremodo l'Amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria.*

*La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047 – 2048 c.c.) e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).*

*In ordine al primo aspetto, oltre ai citati articoli di legge sopra richiamati, va citato l'art. 61 della legge 11/7/80 n. 312 ancora vigente.*

*Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.*

*Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace.*

*Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta”.*

*Alla luce di quanto sopra, il vero interrogativo è il seguente: in capo a chi incombe l'obbligo di vigilanza e per quale durata?*

*In via generale si osserva che fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo, che si ribadisce fa capo in via preminente sul personale docente è però, nei limiti fissati dall'art. 36, comma 2, lettera d), CCNL 1999, anche del personale A.T.A.; gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno invece capo al Dirigente Scolastico.*

**Firmato digitalmente da DEBORAH IACOPINO ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme correlate**

*Dunque fra i compiti del Capo d'Istituto (ex art. 25 D. lgs. N. 165/2001) non si riscontrano compiti di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici. Sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.*

*In conclusione la responsabilità del Dirigente Scolastico, ex art. 2043 c.c., risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso o deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, ovvero, ex art. 2051 c.c., ove non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno al personale che opera nella Scuola, agli alunni, ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici.*

*La violazione delle norme di diritto comune e contrattuali sopra richiamate, secondo la ripartizione "interna" al personale scolastico, espone l'Istituzione Scolastica a diretta responsabilità. Tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, l'Amministrazione stessa viene chiamata a risarcire l'obbligazione risarcitoria, salva azione di regresso ove venga accertato dolo o colpa grave su chi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso (cfr., Cass. Civ. Sez. III, 7/10/97, n. 9742).*

*Dunque, le norme indicate in premessa, stabiliscono una presunzione iuris tantum per la quale è però ammessa la prova liberatoria, nel senso che, se l'alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale era stato assegnato all'insegnante o all'Istituzione Scolastica, ciò pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione dalla quale questi dipenda, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).*

*Si ritiene, cioè che si debba correlare contenuto e modalità di esercizio del dovere in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.*

*Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni all'interno dell'edificio scolastico, ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.*

*L'art. 2048 c.c., come si è visto, pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante della Scuola per il fatto illecito dell'allievo, collegato all'obbligo di sorveglianza e scaturente dall'affidamento temporalmente dimensionato alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, 3/2/99, n. 916) e, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. Civ. Sez. III, 3/6/93, n. 4945).*

*Ovviamente la prevedibilità del fatto dannoso è legata sia alla ripetitività, sia alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto sia, infine, al particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano anche prevenibili, (il riferimento è alla ubicazione della Scuola, alla viabilità connessa, al traffico di autoveicoli, all'eccessiva distanza dal centro abitato e così via, ovvero ancora all'eccessiva vivacità di taluni allievi, alla loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, etc) secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.*

*Ciò premesso, con riferimento alla problematica dei tempi e delle modalità di vigilanza con specifico riguardo*

*all'uscita degli allievi dalla scuola, si deve registrare la tendenza ad escludere l'adozione di disposizioni interne all'Istituto scolastico dirette a richiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne : infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, tali cd autorizzazioni potrebbero costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'Istituto e dei suoi organi di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.*

*La Cassazione civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circosanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile.*

*Con sentenze nn. 6937 del 23/6/93 Sez. III e 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull'argomento così pronunciandosi: "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno".*

*In concreto, il dovere dell'Istituto Scolastico di vigilare richiede un controllo affinché il minore non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti delle responsabilità dell'Istituto le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello stesso (così Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86, n. 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).*

*Discende dai richiamati principi, che la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che proprio per la relatività di tale obbligo, non vi siano modalità predefinite ed universalmente valide. Così è opportuno che in relazione alle condizioni ambientali fra le diverse Istituzioni Scolastiche dello stesso o di diverso ordine, o fra plessi diversi, vi sia la necessità di adottare soluzioni differenti, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e legittime le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione.*

*Quel che rileva è che invece le modalità prescelte vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica. In tal senso, dunque, deve essere inteso il significato autentico dei concetti di "vigilanza effettiva o potenziale" di cui alle sentenze in premessa, concettualmente legati a quello di "relatività dell'obbligo" come organizzazione delle modalità di "riconsegna" degli alunni in "situazioni controllate".*

*Relativamente al soggetto cui riaffidare gli alunni all'uscita da scuola, si è già accennato a come esso debba essere maggiorenne. E' noto, infatti, che solo con la maggiore età si acquista la generale capacità di agire (art. 2, primo comma, c.c.), intesa quale attitudine alla cura dei propri interessi, che comporta l'idoneità del soggetto a provocare la costituzione di effetti giuridici, ad incidere su di essi, a mettere in moto meccanismi per mezzo dei quali la legge garantisce la loro tutela (Venchiarutti, voce "Incapaci" in Digesto civ. Utet, Torino, 1993). Le norme che prevedono l'anticipazione della capacità di agire con riguardo a singoli atti sono da considerare speciali e quindi di stretta interpretazione (Falzea, voce "Capacità (teoria generale)", in Enc. Dir. vol. VI, Milano, 1960, 27; Santoro-Passarelli, "Dottrine generali del diritto civile", Napoli. 1953, 113; Rescigno, "Capacità giuridica", in Nov.*

*Dig. It., II, Torino, 1958, 864). Ne consegue che esse non possono trovare applicazione ai di fuori dei casi, e quindi degli atti, in esse considerati (art. 14 disp. prel. C.c.). Le regole sulla capacità di agire sono dettate nell'interesse dei terzi, ma soprattutto nell'interesse del minore, cosicché la capacità di agire è requisito indispensabile dell'attività giuridica allorché gli atti posti in essere dall'incapace siano potenzialmente destinati a sfociare in effetti giuridici sfavorevoli alla persona che li compie. Da tali principi emerge che il soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età, così come è oggetto – proprio a cagione della propria incapacità di agire – dell'obbligo di vigilanza imposto ai propri genitori ed ai precettori nel tempo in cui è affidato agli uni o agli altri, così non possa essere giuridicamente ritenuto avere la capacità necessaria ad assumere su di sé l'obbligo di vigilanza -e la conseguente responsabilità- su altro soggetto minore.*

*Ne consegue ulteriormente che l'istituzione scolastica che trasferisse la vigilanza sui minori dai propri docenti a soggetto minore, quand'anche questo corrispondesse a precise disposizioni date dai genitori, verrebbe meno al proprio obbligo di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. A differente soluzione sotto il profilo giuridico non possono spingere né la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso viene presentata come scelta educativa, non essendo tale pretesa giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato ad altro soggetto, stante l'indisponibilità del diritto all'incolumità e integrità fisica dello stesso, né difficoltà operative conseguenti all'applicazione dei richiamati principi.*

*(Uff. Sol. Reg. ER Prot. n. 7873 /E 25 del 21 maggio 2002; Avv. Stato n 518 del 4 dicembre 2001)*

Le seguenti direttive entrano in vigore dal momento della pubblicazione e restano in vigore fino a nuove disposizioni.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Deborah Iacopino

MIIC8AR001 - MIIC8AR001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007722 - 04/09/2024 - V.4 - I